



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 120 del 1996, proposto da:
D'Alessandro Alfonso, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Padula, con
domicilio eletto presso Raffaele De Bonis Avv. in Potenza, via N. Sauro, 102;

contro

Azienda Sanitaria Usl N.5 - Montalbano Jonico, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Danzi, con domicilio eletto presso
Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

per l'annullamento

del provvedimento contenuto nella nota prot. 11705 del 22.11.1995 con la quale è
stato confermato il provvedimento di decadenza dal trattamento economico
previsto dall'art. 30 del D.P.R. 3.5.1957 n. 686;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Usl N.5 - Montalbano
Jonico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2013 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori Francesco Calculli, su delega dell'Avv. Domenico Padula; Carmine Bencivenga, su delega dell' Avv. Roberto Danzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 24 gennaio 1996 e depositato il successivo 2 febbraio, la parte istante, in qualità di assistente di pediatria presso l'ospedale civile di Stigliano, ha impugnato il provvedimento in epigrafe ritenendolo lesivo del proprio interesse oppositivo alla mancata decurtazione del trattamento stipendiale in ragione di una supposta assenza ingiustificata dal servizio (controllo fiscale in tema di patologia debilitante dal 20.9.1995 al 4.10.1995 e sino al 9.10.1995), prospettando al riguardo la violazione di legge ed il vizio di eccesso di potere sotto vari aspetti sintomatici.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente che ha eccepito in rito l'inammissibilità del gravame non avendo il ricorrente impugnato l'atto immediatamente lesivo (cioè quello del 2 ottobre 1995) e nel merito l'infondatezza delle doglianze prospettate.

In disparte la questione dell'inammissibilità, il ricorso risulta infondato atteso che il ricorrente non ha tempestivamente e preventivamente comunicato all'Amministrazione di appartenenza il cambio del proprio ordinario domicilio, così impedendo che potessero essere espletati i controlli sanitari del caso.

Tale onere, come giustamente la parte resistente rileva, trova conferma nel disposto dell'art, 30, comma 2, del D.P.R. n. 686 del 1957 che fa carico al dipendente di rendere nota all'amministrazione di appartenenza la dimora che l'impiegato avrà (naturalmente se diversa da quella ordinaria che coincide con la residenza anagrafica

o altra preventivamente comunicata alla stessa amministrazione di appartenenza) durante il periodo di aspettativa per malattia o altro legittimo impedimento.

Giova, altresì, rilevare che il mancato adempimento di tale onere è sufficiente per qualificare tale omissione come un'ingiustificata assenza alla visita di controllo da parte degli organi sanitari pubblici deputati a tale funzione.

Ciò comporta, altresì, che il dato di fatto legato alla presenza del ricorrente presso l'Ospedale Montecchi di Suzara non può essere considerato come una valida causa di giustificazione atteso che comunque rimane sussistente la omissione della comunicazione della diversa dimora durante il periodo di assenza per malattia, anche perché la stessa parte istante non giustifica – né fornisce elementi concreti al riguardo – che il cambio di domicilio, sia pur temporaneo, sia dipeso da circostanze gravi ed imprevedibili.

Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto perché infondato.

La natura e la particolarità della questione dedotta in giudizio giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente, Estensore

Angelo Gabbricci, Consigliere

Marina Perrelli, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•